

TAX ALERT NO. 11/2019  
Milano, 15 luglio 2019



## DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA SECONDO L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con l'attesa circolare 14/E/2019, è intervenuta in forma organica su molti punti controversi relativi alla fatturazione elettronica.

Uno dei temi principali riguarda la nuova indicazione (ex art. 11 D.L. 119/2018, a partire dal 1.07.2019) relativa alla **data dell'operazione** e al **nuovo termine di 10 giorni**, a partire da tale data, per emettere la fattura.

Il D.L. 119/2018 supera la precedente impostazione che voleva l'emissione della fattura entro le 24 del giorno di effettuazione dell'operazione (circ. n. 225/1996), a condizione che la fattura sia emessa entro i suddetti 10 giorni e che del differimento si dia **evidenza**.

Si è posto, a tal proposito, il tema su come documentare il differimento. Si era finora ipotizzato che il tracciato della fattura sarebbe stato integrato con la data di effettuazione dell'operazione. Tale ulteriore data avrebbe potuto da un lato documentare il differimento e dall'altro consentire di comprendere la fattura nel mese (o trimestre) di effettuazione della predetta operazione.

L'Agenzia, invece, con intento semplificatorio ha fornito due importanti chiarimenti.

Il primo riguarda la data di emissione della fattura che non è quella di trasmissione allo SdI della fattura elettronica, ma la **data fattura indicata nell'apposito campo "Data"** della sezione *"Dati Generali"*.

Il secondo chiarimento è che non occorre indicare la data dell'operazione in uno specifico campo del tracciato (che infatti non è stato previsto), ma è sufficiente **far coincidere la "Data fattura" con la data dell'operazione**. Quindi, la data dell'operazione sarà indicata nel campo



WEB  
clarksonhyde.it



LINKEDIN  
Clarkson Hyde  
Commercialisti e Avvocati



TWITTER  
@ItalyCHI



INSTAGRAM  
clarksonhyde\_italy



Leggi il nostro  
magazine su ISSUU  
clarksonhyde-studioassociato

“Data fattura” (rilevante per l'attribuzione al periodo di competenza) e da tale data decorreranno i 10 giorni previsti dal D.L. 119/2018 per la spedizione tramite SdI.

Nella pratica è stato regolato quanto già avveniva informalmente in vigenza del regime di fatturazione analogica. Nella prassi, infatti, risultava irrealistico che tutte le fatture recanti la stessa data di un ciclo di fatturazione massivo, di solito il fine mese, fossero materialmente emesse, cioè spedite, entro le ore 24, come richiesto dalla circolare 225/1996. Per tale motivo era comune spedire, con modalità non tracciate, le fatture analogiche nei primi giorni del periodo successivo avendo l'accortezza di indicare quale data fattura l'ultima data utile del mese, o del periodo, precedente. Questa (innocente) retrodatazione delle fatture è sempre stata tollerata in quanto essa permetteva comunque di versare l'IVA tempestivamente e non era comunque tracciabile.

Adesso **la tracciatura è implicita nella fattura elettronica**. Si trattava quindi di mettere in crisi le imprese o di formalizzare questa prassi. Il legislatore, ben interpretato dalla circolare 14, ha quindi scelto di considerare regolari le fatture messe in consegna fino a 10 giorni dopo la data fattura (che coincide con la data operazione). Qualche problema rimane ancora nei casi di **incasso anticipato**, dove la data dell'operazione può precedere la data di registrazione della fattura attiva, nei casi in cui sia particolarmente difficile riconciliare gli incassi.

**Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.**

A cura del Dipartimento Italiano Tax

Alberto C. Magri

[ac.magri@clarksonhyde.it](mailto:ac.magri@clarksonhyde.it)

Giuseppe Pepe

[g.pepe@clarksonhyde.it](mailto:g.pepe@clarksonhyde.it)

La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato.



WEB  
[clarksonhyde.it](http://clarksonhyde.it)



LINKEDIN  
Clarkson Hyde  
Commercialisti e Avvocati



TWITTER  
[@ItalyCHI](https://twitter.com/ItalyCHI)



INSTAGRAM  
[clarksonhyde\\_italy](https://www.instagram.com/clarksonhyde_italy)



Leggi il nostro  
magazine su ISSUU  
[clarksonhyde-studioassociato](https://www.issuu.com/clarksonhyde-studioassociato)



**CH International offices:** Australia | Belgium | Bulgaria | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un'Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network CH International, una associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali ([www.chint.org](http://www.chint.org)). CH International indica l'organizzazione globale di member firms di CH International (Group) Limited, ciascuna delle quali rappresenta un'entità legale separata e non un'associazione professionale. CH International Group Limited, "Company Limited by Guarantee" del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms.



**WEB**  
[clarksonhyde.it](http://clarksonhyde.it)



**LINKEDIN**  
Clarkson Hyde  
Commercialisti e Avvocati



**TWITTER**  
[@ItalyCHI](https://twitter.com/ItalyCHI)



**INSTAGRAM**  
[clarksonhyde\\_italy](https://www.instagram.com/clarksonhyde_italy)



**Leggi il nostro  
magazine su ISSUU**  
[clarksonhyde-studioassociato](https://www.issuu.com/clarksonhyde-studioassociato)

